VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE E DI ACCORDO

EX ARTT. 47, COMMA 4 BIS, L. N. 428/1990 E S.M.I. E 63, COMMA 4, D.LGS. N. 270/1999 E S.M.I.

Il giorno 11 del mese di maggio dell'anno duemilaventi, mediante collegamento da remoto concordemente accettato dalle Parti quale modalità di trattazione del procedimento aperto con lettera datata 27 aprile 2020, sono comparsi:

M. BUSINESS S.R.L. IN A.S. (di seguito anche "CEDENTE" o "SOCIETÀ"), rappresentata dai Commissari dott. Antonio Cattaneo, dott. Giuseppe Farchione e Avv. Luca Gratteri, con l'assistenza dell'avv. Giovanni Latorre e dell'avv. Rosario Salonia;

RICA GEST S.R.L., (di seguito anche "CESSIONARIA" o "RICA"), in persona del procuratore speciale dott. Raffaele Cuomo, con l'assistenza dell'avv. Riccardo Bolognesi;

FILCAMS CGIL, in persona della sig.ra Sabina Bigazzi, anche in rappresentanza delle segreterie territoriali presenti dei PdV interessati;

FISASCAT CISL, in persona della sig.ra Aurora Blanca, anche in rappresentanza delle segreterie territoriali presenti dei PdV interessati;

UILTUCS UIL, in persona del sig. Stefano Franzoni, anche in rappresentanza delle segreterie territoriali presenti dei PdV interessati;

PREMESSO CHE

a) il 2 aprile 2015 M. Estate S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("ME"), Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("MUS"), M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("MB"), Mercatone Uno Finance S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("MUF"), Mercatone Uno Logistics S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("MUL") e M. Uno Trading S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("MUT") (le "Società") hanno presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico ("Ministero") – ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (nel seguito anche solo il "D.L. 347/2003"), convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 ("L. 39/2004" o "Legge Marzano") e successive modificazioni ed integrazioni – al fine di ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al citato decreto, dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza delle suddette società e la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del D.L. 347/2003;

b) in data 7 aprile 2015, le Società sono state ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004, (la "Legge Marzano") e sono stati nominati quali commissari straordinari l'Avv. Stefano Coen, il Dott. Ermanno Sgaravato e il Prof. Dott. Vincenzo Tassinari (i "Precedenti Commissari");

c) in data 5 ottobre 2015, i Precedenti Commissari hanno presentato al Ministero, a mente dell'art. 4, comma 2 della Legge Marzano, il programma di cessione dei complessi aziendali delle Promittenti Venditrici ex art. 54 D.Lgs. n. 270/1999, predisposto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 270/1999 (il "Programma");

d) in data 14 gennaio 2016, il Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma;

e) in data 13 settembre 2016, il Ministero autorizzava il programma, integrativo di quello approvato per le Società, riferito, inter alia, anche a M73 presentato dai Precedenti Commissari in data 3 marzo 2016 (il "Programma delle Società Attratte");

f) in data 10 gennaio 2019, le Procedure di Amministrazione Straordinaria, avendo esaurito la cessione integrale dei propri complessi aziendali operativi e residuando unicamente la cessione dei beni, rimasti in capo alle Procedure, da dismettere durante la fase meramente liquidatoria, chiedevano l'emissione del provvedimento di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'art. 73 Co. III e IV D.Lgs. 270/99;

g) con provvedimenti del 15-18 gennaio 2019, il Tribunale di Bologna disponeva la cessazione dell'esercizio dell'impresa per le Società;

h) come altrettanto noto, con sentenza in data 23 maggio 2019, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di Shernon Holding S.r.l. (di seguito anche "Fallimento Shernon");

i) il G.D., con provvedimento del 24 maggio 2019, non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio temporaneo dell'impresa, autorizzava il Curatore a sciogliersi dal Contratto di Cessione con patto di riservato dominio, del 9 agosto 2018 e da eventuali altri atti allo stesso connessi, disponendo che il Curatore compisse quanto necessario per consentire l'immediata restituzione agli organi dell'Amministrazione Straordinaria delle aziende oggetto della cessione

j) in data 24 maggio 2019, il Curatore comunicava ai Precedenti Commissari lo scioglimento dal Contratto di Cessione;

k) i Precedenti Commissari, preso atto della necessità di rientrare nel possesso dei complessi aziendali compresi nel Perimetro Shernon, tra le alternative possibili, valutavano positivamente la possibilità di riattivare l'esercizio provvisorio dei predetti complessi aziendali ai fini della loro futura cessione a terzi perché più idonea a conservare le licenze e preservare - nella massima estensione possibile, in ragione delle circostanze di fatto - i livelli occupazionali;

l) in data 5 giugno 2019, i Precedenti Commissari presentavano istanza al Tribunale di Bologna per la revoca dei provvedimenti di cui all'art. 73 D.Lgs. 270/1999 riguardo alle società ME, MUS, MB, MUF, MUL, MUT e M73(di seguito anche i "Provvedimenti Gennaio 2019");

m) l'Istanza prevedeva la riassunzione formale dell'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 2019 al fine di preservare il valore degli attivi aziendali e salvaguardare i livelli occupazionali, anche mediante il ricorso agli ammortizzatori sociali, consentendo quindi un nuovo esperimento di gara per la cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 270/99;

n) l'esercizio provvisorio delineato nell'istanza, tuttavia, non prevedeva la riapertura al pubblico dei punti vendita Mercatone Uno, salvo che per eventuali svendite straordinarie qualora ritenute opportune al fine di valorizzare le Rimanenze Shernon, in quanto (i) il processo di riapprovvigionamento avrebbe richiesto ingenti risorse finanziarie e (ii) era venuta meno la disponibilità del centro logistico strategico di San Giorgio di Piano;

o) con decreto del 6 giugno 2019, il Tribunale di Bologna revocava i Provvedimenti Gennaio 2019, subordinandone l'efficacia alla concessione della proroga del programma di cessione da parte del Ministero;

p) il Ministero concedeva, in data 14 giugno 2019, la proroga del termine del Programma di cessione sino alla data del 31 dicembre 2019, autorizzando l'esercizio provvisorio che, tuttavia, come richiesto in sede di istanza, non prevedeva la riapertura al pubblico dei Punti Vendita;

q) in data 18 giugno 2019 il Ministero, in sostituzione dei Precedenti Commissari, dimissionari dal giorno 11 giugno 2019, nominava Commissari Straordinari (di

seguito i "Commissari") i dott.ri Antonio Cattaneo e Giuseppe Farchione, nonché l'Avv. Luca Gratteri;

r) in data 19 giugno 2019, previo espletamento delle relative procedure previste dall'art. 47 della l. 428/90 e dall'art. 24 del D.lgs 148/2015, sono stati rispettivamente sottoscritti, con le Organizzazioni Sindacali intervenute, i verbali di accordo sia per la retrocessione, ex art. 2112 cod. civ., dei n. 1.824 rapporti di lavoro all'epoca in forza al Fallimento Shemon sia per il ricorso, in favore dei medesimi, alla CIGS, ex art. 7, comma 10/ter, l. 236/93, con efficacia retroattiva dal 24 maggio 2019 e sino al 31 dicembre 2019;

s) con Decreto Direttoriale n. 103419, del 26 giugno 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato, per detto periodo, la corresponsione del trattamento richiesto;

t) in data 17 luglio 2019 il Ministero autorizzava la procedura di cessione a trattativa privata e la pubblicazione del bando e del regolamento di gara;

u) a seguito delle trattative e dei colloqui intercorsi con i Commissari, dopo una prima Offerta non vincolante, in data 20 febbraio 2020, le società RICA GEST S.R.L. e RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L. hanno inoltrato un'offerta migliorativa definita "*Manifestazione offerta di acquisto vincolante ed irrevocabile Vostre aziende di cui alla manifestazione di interesse del 31.10.2019 e successive modifiche ed integrazioni*" ("Offerta Vincolante") per l'acquisto del complesso aziendale, subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive ivi indicate, con la quale si è obbligata all'acquisto dei Rami d'Azienda individuati nei seguenti 9 Punti di Vendita (PdV) di Calenzano, Monterosi, Roma, San Giuseppe di Comacchio, Villanova d'Albenga, Cesano Maderno, Gravellona Toce, Legnago e Legnano.

v) l'Offerta Vincolante era condizionata, inter alia, all'accettazione dei terzi proprietari degli immobili della proposta di acquisto ovvero alla formalizzazione di accordi per la locazione degli stessi;

w) in data 13 marzo 2020 RICA GEST S.R.L. ha comunicato di non aver ancora definito gli accordi con i proprietari degli immobili di Cesano Maderno, Gravellona Toce, Legnago e Legnano, chiedendo, anche al fine di poter programmare l'avvio delle attività di riapertura dei punti vendita, di procedere, nelle more, con il trasferimento dei soli rami aziendali relativi a n. 5 PdV, ossia quelli siti in Calenzano, Monterosi, Roma, San Giuseppe di Comacchio e Villanova d'Albenga;

x) in data 19 marzo 2020 i Commissari hanno inviato al MISE e al Comitato di Sorveglianza delle Società in A.S. una Relazione sulle offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali delle società del Gruppo Mercatone Uno in Amministrazione con la contestuale Istanza di aggiudicazione;

y) in data 2 aprile 2020 il Comitato di Sorveglianza ha inviato il proprio parere favorevole al Ministero; con provvedimento datato 15 aprile 2020, trasmesso in data 24 aprile 2020, il Ministero ha autorizzato i Commissari ad accettare l'Offerta Vincolante di RICA GEST S.R.L. e RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L., nei termini ed alle condizioni tutte di cui all'istanza del 19 marzo 2020, e per l'effetto a sottoscrivere i contratti di cessione dei rami aziendali siti in Calenzano, Monterosi, Roma, San Giuseppe di Comacchio e Villanova d'Albenga, che dovranno prevedere l'impegno all'assunzione ed al mantenimento per un biennio dei lavoratori trasferiti;

z) con lettera datata 25 aprile 2020, i Commissari Straordinari hanno aggiudicato a RICA GEST S.R.L. e RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L. la procedura di vendita dei complessi aziendali di M. Estate S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Services S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, M. Business

S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Mercatone Uno Finance S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, M. Uno Trading S.r.l. in Amministrazione Straordinaria e M. Settantatré S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con riferimento al perimetro dell'Offerta Vincolante come rideterminato nella comunicazione del 13 marzo 2020, secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal Regolamento di Vendita e dall'Offerta Vincolante medesima e nel richiamato provvedimento di autorizzazione del 15-24 aprile 2020 subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di cessione dei complessi aziendali, contestualmente invitando RICA GEST S.R.L. ad avviare congiuntamente le consultazioni sindacali di cui all'art. 47 l. n. 428/1990;

aa) con lettera datata 27 aprile 2020, la CEDENTE e RICA hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della legge n. 428/1990 e dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 270/1990 e s.m.i., fornendo alle RSA/RSU e alle OO.SS., indicate in epigrafe, le informazioni previste dalla citata normativa;

bb) per quel che concerne gli impegni occupazionali, la CESSIONARIA, subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, ha garantito il mantenimento, per almeno un biennio, di n. 155 lavoratori, come indicati in dettaglio nella lettera di avvio della procedura, a cui si rinvia, i cui rapporti di lavoro saranno ceduti con efficacia alla data di scadenza della CIGS già autorizzata (23 maggio 2020), ovvero, in caso di proroga, alla data di scadenza della stessa o di scadenza dei diversi ammortizzatori sociali ai quali dovesse accedere l'Amministrazione Straordinaria nell'attuale regime emergenziale o, se precedente, dalla data di effettiva riapertura dei singoli punti vendita oggetto di cessione;

cc) sono stati approfonditi delle parti le questioni concernenti la data o la data proposta del trasferimento, i motivi della cessione dei rami d'azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;

dd) è stata fornita alle OO.SS. la documentazione di dettaglio contenente, per ciascun PdV, il numero di addetti in forza, attuale e a tendere, l'orario settimanale a full-time a part-time, nonché il piano degli investimenti;

ee) i rappresentanti della Cessionaria hanno illustrato l'attuale organizzazione aziendale, le principali linee del piano industriale di rilancio delle attività che verranno acquisite dall'amministrazione straordinaria, riportate nella lettera di avvio della presente procedura. RICA gestisce attualmente nr. 62 punti vendita dei totali 107 del gruppo Risparmio Casa. Il gruppo è nato nel 1987 è orientato allo sviluppo della propria rete di negozi a marchio, presente in dodici regioni italiane, con più di 100 punti vendita. Il modello di vendita ha consentito al gruppo di sviluppare una strategia commerciale caratterizzata dall'ampliamento della gamma di assortimento a diversi settori merceologici del no-food, e dall'incremento del numero di referenze vendute e delle superfici di vendita, giungendo a ritenere strategica una dimensione media dei negozi di circa 2500 mq. La Cessionaria ipotizza di impiegare la somma di circa €6.000.000 per le manutenzioni ordinarie e per rendere ciascun PdV conforme agli standard aziendali. Oltre a ciò è previsto l'impiego di €2.000.000 di capitale per il finanziamento della merce relativa all'ordine di impianto per ciascun punto vendita;

ff) le Organizzazioni Sindacali, preso atto delle comunicazioni dei rappresentanti della Cessionaria, ha manifestato la loro contrarietà in ordine sia all'attribuzione di livelli di inquadramento inferiori a quelli attualmente riconosciuti ai lavoratori

interessati sia all'eliminazione degli scatti di anzianità congelati ed alla temporanea riduzione dei ROL;

gg) i rappresentanti della Cessionaria, oltre a ricordare che si tratta di un'operazione di cessione da una procedura concorsuale e dunque con le deroghe previste dall'art.63 d.lgs.270/99 e 47, comma 4 bis, legge 428/90 e che la proposta di acquisto è stata formalizzata nel senso di prevedere l'acquisizione di tutte le risorse umane adibite ai pdv di cui alla lettera z), hanno fatto presente che tali misure sono necessarie per contenere il costo del lavoro nella fase iniziale, nel primo periodo di riattivazione dei PdV oggetto di cessione, in momento di grave crisi economica e finanziaria, sul quale hanno ulteriormente inciso, dopo la formulazione dell'Offerta vincolante, del 20 febbraio 2020, gli effetti dell'intervenuta Pandemia da Coronavirus.

Dopo ampia discussione, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47, legge n. 428/1990 e s.m.i. e 63 del d.lgs. n. 270/1999 e s.m.i., avendo raggiunto, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, il seguente

ACCORDO

Art. 1 - Le premesse, così come i successivi ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2, costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.

Art. 2 - Le RSA/RSU e le OO.SS., considerati i motivi del programmato trasferimento, lo stato di insolvenza della società CEDENTE, le informazioni fornite dalla CESSIONARIA, anche in ordine al piano industriale e di rilancio delle attività e la salvaguardia di complessivi n. 155 posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di seguito i "Rapporti di lavoro trasferiti"), di cui all'ALLEGATO 1, rientranti nel perimetro di cessione indicato nelle lettere y) e z) delle premesse, che deve intendersi qui richiamato, hanno espresso parere favorevole alla cessione dei complessi aziendali della CEDENTE alla RICA GEST S.R.L. indicati nella lettera di avvio della presente procedura. Nell'ALLEGATO 1 sono indicate la distribuzione territoriale dei Rapporti di lavoro trasferiti e la ripartizione, per ciascuna unità produttiva, delle tipologie di lavoro (*full-time* e *part-time*) e dei moduli orari.

Art. 3 - RICA GEST S.R.L., unitamente a RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L., subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni sospensive, di quanto previsto nel presente Accordo e alla corretta esecuzione del medesimo, procederà all'acquisto dei compendi aziendali indicati nella lettera di avvio della presente procedura entro la data del 23 maggio 2020 (la "Data di cessione dei complessi aziendali"), secondo le modalità previste dall'Offerta Vincolante.

Art. 4 - Ai sensi degli artt. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 e 63, comma 4, d.lgs. n. 270/1999, le Parti convengono che l'art. 2112 c.c. troverà applicazione esclusivamente nei termini e con le limitazioni previsti nel presente Accordo e che, pertanto, i rapporti di lavoro verranno trasferiti, senza soluzione di continuità, con efficacia alla data di scadenza della CIGS già autorizzata, ossia alla data del 23 maggio 2020, ovvero, in caso di proroga, alla data di scadenza della stessa o di scadenza dei diversi ammortizzatori sociali ai quali dovesse accedere l'Amministrazione Straordinaria nell'attuale regime emergenziale o, se precedente, dalla data di effettiva riapertura dei singoli punti vendita oggetto di cessione (la "Data di trasferimento dei rapporti di lavoro") e saranno regolati alle seguenti condizioni:

a. I Rapporti di lavoro trasferiti continueranno a essere regolati dal Contratto collettivo nazionale del commercio per i dipendenti da aziende del terziario,

della distribuzione e dei servizi, stipulato dalla Confcommercio e in vigore alla Data di trasferimento dei rapporti di lavoro (di seguito il "CCNL"). Gli accordi sindacali aziendali e/o contratti integrativi aziendali, gli usi e/o le prassi vigenti presso la CEDENTE non troveranno più applicazione. Ai Lavoratori trasferiti, che ne avessero già diritto alla Data di trasferimento dei Rapporti di lavoro, verranno mantenute le garanzie di cui all'art. 18 della l. n. 300/1970.

b. Ai Rapporti di lavoro trasferiti sarà applicato unicamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per il IV livello di inquadramento, riparametrato al regime orario e indicato per ciascun lavoratore trasferito secondo quanto disposto dalle successive lett. c), d) ed e).

c. Come previsto dal CCNL, l'orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore. Tutti i Lavoratori trasferiti passeranno alle dipendenze della Cessionaria secondo la ripartizione oraria (*full-time* o *part-time*) già in essere, come risulta dall'ALLEGATO 1, ove sono riportati, a fianco del codice fiscale di ogni lavoratore, PdV di appartenenza e percentuale oraria della prestazione lavorativa settimanale.

d. Al verificarsi del trasferimento dei rapporti di lavoro l'importo relativo agli "Scatti congelati", evidenziati per ogni lavoratore nell'ALLEGATO 1, verrà mantenuto come tale e successivamente, a far data dal 1 settembre 2021, comparirà sotto la voce "scatti di anzianità". Il successivo scatto sarà riconosciuto e corrisposto a settembre 2021 e, conformemente al CCNL, ogni tre anni, con decorrenza della stessa data, in continuità con la disciplina dell'accordo già siglato a suo tempo dall'Amministrazione Straordinaria e da Shernon Holding srl.

e. In continuità con la disciplina del precedente accordo sindacale (Accordo "Shernon"), i permessi per Riduzione Orario Lavoro (ROL), fermo restando il godimento delle ore di permesso retribuito relativi alle festività soppresse, verranno riconosciuti in misura pari al 50% dalla data di ripresa dell'attività lavorativa effettiva e fino al mese di agosto 2022; con decorrenza dal mese di settembre 2022 essi verranno riconosciuti al 100%, conformemente al CCNL.

f. La collocazione dell'orario di lavoro, nonché la composizione analitica della retribuzione mensile lorda di ciascuno dei Lavoratori trasferiti alla Cessionaria, sarà da questa precisato nella lettera individuale di trasferimento del rapporto di lavoro, che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, dai Lavoratori stessi entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Detta lettera verrà inviata ai Lavoratori trasferiti almeno 30gg. dopo l'avvenuta cessione dei compendi aziendali.

g. Nei successivi 10 giorni i Lavoratori trasferiti, che avranno accettato le condizioni indicate nella lettera individuale di trasferimento, dovranno sottoscrivere, in sede sindacale, apposito verbale di conciliazione, il cui modello costituisce l'ALLEGATO 2 al presente Accordo, contenente l'accettazione del regime di orario e delle condizioni economiche e normative del rapporto.

h. I Lavoratori trasferiti che non accetteranno il passaggio alla Cessionaria alle condizioni previste nel presente Accordo, resteranno in carico alla Società cedente.

i. In considerazione dei tempi necessari per la ristrutturazione dei PdV, la CESSIONARIA, previo espletamento della procedura prevista dalle vigenti norme di legge in materia, farà ricorso al trattamento d'integrazione salariale

straordinario per la causale della riorganizzazione aziendale per un massimo di 12 mesi salvo proroghe. Dalla data di trasferimento dei rapporti di lavoro decorrerà il biennio di salvaguardia occupazionale.

Art. 5 - In caso di incremento del fabbisogno orario delle prestazioni lavorative all'interno dei PdV oggetto di acquisizione, la Cessionaria si impegna, previo confronto con le OO.SS. e compatibilmente con le esigenze tecniche – organizzative, a proporre prioritariamente l'aumento dell'orario di lavoro settimanale ai Lavoratori trasferiti in regime di contratto di lavoro *part-time* già occupati all'interno dello stesso, tenuto conto delle esigenze organizzative dei singoli reparti.

Art. 6 - La Cessionaria si impegna, in prossimità della riapertura dei singoli punti vendita, ad attivare un confronto con le strutture sindacali territoriali per illustrare l'organizzazione del lavoro e inoltre, trascorsi 12 mesi dalla riapertura, a effettuare una ricognizione delle professionalità espresse dai Lavoratori trasferiti al fine di valutare l'eventuale assegnazione a posizioni organizzative riconducibili a livelli di inquadramento superiori al IV e a sviluppare un confronto in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. n. 270/1999, è esclusa la responsabilità della CESSIONARIA per tutti i rapporti attivi e passivi diversi da quelli indicati nell'Offerta irrevocabile di acquisto, ivi compresa qualsiasi responsabilità della CESSIONARIA per i debiti della CEDENTE nei confronti dei Lavoratori trasferiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto maturato alla Data di trasferimento dei rapporti di lavoro trasferiti, così come per le loro pretese, attuali o potenziali, che trovino la loro causa in fatti anteriori alla Data di trasferimento dei rapporti di lavoro per i rami d'azienda di cui alla lettera w) delle premesse. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non verranno trasferiti alla CESSIONARIA e rimarranno a esclusivo carico della CEDENTE, tutti i crediti di lavoro (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e quant'altro previsto a titolo di normali competenze) e, in ogni caso, quelli collegati, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, maturati, alla Data di trasferimento dei rapporti di lavoro dai Lavoratori trasferiti.

Art. 8 - La Cessionaria conferma che sarà garantita la continuità dell'agibilità sindacale. Saranno mantenute, senza soluzione di continuità, le iscrizioni del personale alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, cui ciascun interessato abbia aderito alla Data del trasferimento dei rapporti di lavoro. Restano confermate le attuali nomine a RSA o RSU.

Art. 9 - Le Parti procederanno a confronti periodici di verifica dell'applicazione del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della procedura di cessione di rami d'azienda, avviata congiuntamente dalla Cedente e dalla Cessionaria con lettera del 27 aprile 2020 e conclusa positivamente con la sottoscrizione del presente verbale di Accordo ai sensi degli artt. 47, commi 1 e 4-bis, l. n. 428/1990 e 63, commi 4 e 5, d.lgs. n. 270/1999. Il presente verbale di Accordo consta di n. 8 pagine, inclusa la presente, nonché dell'ALLEGATO 1 "*Tabella Rapporti di lavoro trasferiti*" e dell'ALLEGATO 2 "*Bozza conciliazione individuale*" posti in calce a esso.

Letto, confermato e sottoscritto.

M. BUSINESS S.R.L.

FILCAMS CGIL

RICA GEST S.R.L.

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Punto di vendita	pid	CF	Data di nascita	Data Assunzione	Data assunz. convers.	% part time	orario settimanale	Scatti congelati
Pdv Calenzano	24222	BLDLSN72H52G999B	12/06/1972	24/05/2019	13/12/1988	60,00	24,00	197,55
Pdv Calenzano	25465	BNNMSM65B12I085V	12/02/1965	24/05/2019	02/11/2015	70,00	28,00	-
Pdv Calenzano	25714	BNTNDA54E46D612O	06/05/1961	24/05/2019	01/12/2015	50,00	20,00	-
Pdv Calenzano	24203	BNGLCU66B26D612W	26/02/1966	24/05/2019	21/03/1981	-	40,00	219,50
Pdv Calenzano	24226	CCCSMN75T64G999N	24/12/1975	24/05/2019	19/06/2000	70,00	28,00	123,96
Pdv Calenzano	24217	CHRSRN74R63D612V	23/10/1974	24/05/2019	12/10/1994	70,00	28,00	144,62
Pdv Calenzano	24218	CNTFNC73D51D612L	11/04/1973	24/05/2019	01/11/1993	50,00	20,00	165,28
Pdv Calenzano	24201	CSNCNZ61M51G999E	11/08/1961	24/05/2019	05/01/1990	50,00	20,00	185,94
Pdv Calenzano	25715	DRSMGS71E49I300T	09/05/1971	24/05/2019	01/12/2015	60,00	24,00	-
Pdv Calenzano	24196	FRLLRA56M61C319X	21/08/1956	24/05/2019	14/07/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Calenzano	24199	FRLGUO64L11D612O	11/07/1964	24/05/2019	01/07/1996	70,00	28,00	153,65
Pdv Calenzano	24214	GCMSMN64T26D612C	26/12/1964	24/05/2019	12/05/2003	50,00	20,00	103,30
Pdv Calenzano	25641	GVNLRZ51C43B016W	03/03/1951	24/05/2019	01/12/2015	60,00	24,00	-
Pdv Calenzano	25717	GRZSRN73A46B639O	06/01/1973	24/05/2019	01/12/2015	60,00	24,00	-
Pdv Calenzano	24198	LSTBBR74C58D612C	18/03/1974	24/05/2019	04/06/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Calenzano	24223	LMBLRA75L42D612Q	02/07/1975	24/05/2019	22/10/1997	50,00	20,00	123,96
Pdv Calenzano	24213	MLTMRT77H64Z133R	24/06/1977	24/05/2019	29/08/2002	70,00	28,00	103,30
Pdv Calenzano	24219	MNCSVT73R30F892X	30/10/1973	24/05/2019	30/10/2001	70,00	28,00	103,30
Pdv Calenzano	24224	MRTDRO76A53A783M	13/01/1976	24/05/2019	07/10/2002	60,00	24,00	103,30
Pdv Calenzano	24200	MGLNNA64M41E432T	01/08/1964	24/05/2019	31/10/1993	50,00	20,00	165,28
Pdv Calenzano	24209	MNTMLA76A48D612C	08/01/1976	24/05/2019	03/12/2001	60,00	24,00	103,30
Pdv Calenzano	25716	NDURLB74A49G999I	09/01/1974	24/05/2019	01/12/2015	50,00	20,00	-
Pdv Calenzano	24215	PGNLNE68P61G999X	21/09/1968	24/05/2019	01/01/2007	50,00	20,00	82,64
Pdv Calenzano	24220	PLGFPP65R11B406C	11/10/1965	24/05/2019	02/07/1990	70,00	28,00	197,55
Pdv Calenzano	24204	RCCMRT64D49I684P	09/04/1964	24/05/2019	04/11/1993	60,00	24,00	175,60
Pdv Calenzano	24205	RSOLSI83E70D612B	30/05/1983	24/05/2019	18/07/2001	50,00	20,00	103,30
Pdv Calenzano	24210	SNTRDC61B49Z602V	09/02/1961	24/05/2019	04/02/2002	50,00	20,00	103,30
Pdv Calenzano	24225	SNSDMR62T60Z604G	20/12/1962	24/05/2019	10/06/1994	50,00	20,00	165,28
Pdv Calenzano	24221	TDRGPP67R01D122L	01/10/1967	24/05/2019	21/01/2002	70,00	28,00	103,30
Pdv Calenzano	24227	TRLGLN69A10G038P	10/01/1969	24/05/2019	16/09/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23830	DLNRRT78H52H501Y	12/06/1978	24/05/2019	06/06/2000	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23819	GSTMNO70T69H501J	29/12/1970	24/05/2019	09/08/1999	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	25689	BRGGPP61T64F839T	24/12/1961	24/05/2019	01/12/2015	50,00	20,00	-
Pdv Monterosi	23807	CPCMSM71C07H501R	07/03/1971	24/05/2019	11/07/1997	60,00	24,00	144,62
Pdv Monterosi	23797	CTNLRA59R42H501S	02/10/1959	24/05/2019	13/03/1997	50,00	20,00	153,65
Pdv Monterosi	25511	CTNKNK64R58Z133M	18/10/1964	24/05/2019	10/11/2015	70,00	28,00	-
Pdv Monterosi	23824	CLLFLV67H16H501V	16/06/1967	24/05/2019	16/11/1999	50,00	20,00	131,70
Pdv Monterosi	23821	CRCLNI73C69H501I	29/03/1973	24/05/2019	16/11/1999	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23809	CZZLSN76C44H501U	04/03/1976	24/05/2019	11/07/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv Monterosi	23810	DGSGRG76A60H501S	20/01/1976	24/05/2019	02/01/1998	50,00	20,00	123,96
Pdv Monterosi	23818	DVVMRT71R48H501Q	08/10/1971	24/05/2019	07/12/2001	60,00	24,00	103,30
Pdv Monterosi	23798	DLFMRZ61A05F606L	05/01/1961	24/05/2019	25/03/1997	50,00	20,00	153,65
Pdv Monterosi	23820	FRRNTN75L04A704T	04/07/1975	24/05/2019	16/11/1999	70,00	28,00	123,96
Pdv Monterosi	23815	FNTDNL71S70F868F	30/11/1971	24/05/2019	13/04/1999	70,00	28,00	123,96
Pdv Monterosi	23831	FRRNNN74S55H501D	15/11/1974	24/05/2019	23/10/2000	50,00	20,00	103,30
Pdv Monterosi	23793	GBRMRZ64B06H334F	06/02/1964	24/05/2019	02/12/1996	60,00	24,00	144,62
Pdv Monterosi	23806	GTNML559M56H334Y	16/08/1959	24/05/2019	20/06/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv Monterosi	23802	GSMRRT65L20F606B	20/07/1965	24/05/2019	01/06/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv Monterosi	25510	GSTLRI78M47H501C	07/08/1978	24/05/2019	10/11/2015	70,00	28,00	-
Pdv Monterosi	23829	GRZLNE81M49B114I	09/08/1981	24/05/2019	19/05/2000	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23844	LVRGPT76D30H501L	30/04/1976	24/05/2019	13/04/2004	50,00	20,00	82,64
Pdv Monterosi	25690	LZZMRZ53T22F839A	22/12/1953	24/05/2019	01/12/2015	50,00	20,00	-
Pdv Monterosi	23803	LBRLDA66E18A794M	18/05/1966	24/05/2019	02/06/1997	70,00	28,00	153,65

Punto di vendita	cid	CF	Data di nascita	Data Assunzione	Data cessaz. contratto	% part-time	quota variabile annua	Scatti congelati
Pdv Monterosi	23812	LZTLSS74L69L814M	29/07/1974	24/05/2019	14/01/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23813	MGRMRZ72L19L117V	19/07/1972	24/05/2019	26/04/1998	50,00	20,00	123,96
Pdv Monterosi	23847	MNCLCU77T20L814X	20/12/1977	24/05/2019	31/12/2008	50,00	20,00	61,98
Pdv Monterosi	23837	MNLNTN70R12H534I	12/10/1970	24/05/2019	01/03/2001	50,00	20,00	103,30
Pdv Monterosi	23843	MSCLSN75C06A704P	06/03/1975	24/05/2019	03/11/2003	70,00	28,00	82,64
Pdv Monterosi	23808	NTLMLL77T46H501R	06/12/1977	24/05/2019	11/07/1997	50,00	20,00	144,62
Pdv Monterosi	23794	NREVDN56M71F606K	31/08/1956	24/05/2019	09/12/1996	70,00	28,00	144,62
Pdv Monterosi	23799	PLMCRL64D20M082X	20/02/1964	24/05/2019	04/04/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv Monterosi	23795	PRLVCN69E31H501P	31/05/1969	24/05/2019	09/12/1996	50,00	20,00	153,65
Pdv Monterosi	23811	PRCMRA77D42H534N	02/04/1977	24/05/2019	02/01/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Monterosi	23842	PRCDNL74S18F868F	18/11/1974	24/05/2019	01/07/2003	60,00	24,00	103,30
Pdv Monterosi	23796	RPGMSM57R31F606K	31/10/1957	24/05/2019	11/03/1997	50,00	20,00	144,62
Pdv Monterosi	23805	RNLSFN61P28C765R	28/09/1961	24/05/2019	06/06/1997	50,00	20,00	144,62
Pdv Monterosi	23833	SLVLSN76H48H501W	08/06/1976	24/05/2019	20/11/2000	50,00	20,00	103,30
Pdv Monterosi	23835	SLZNCN56C12L017H	12/03/1956	24/05/2019	19/02/2001	60,00	24,00	103,30
Pdv Monterosi	23834	SCBNCL79H11F206I	11/06/1979	24/05/2019	01/12/2000	-	40,00	103,30
Pdv Monterosi	23817	TMNSRN68P51C765Y	11/09/1968	24/05/2019	07/06/1999	50,00	20,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22784	BBLVGN69C70H501H	30/03/1969	24/05/2019	01/07/2000	50,00	20,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22783	LCTGNN70R04G273O	04/10/1970	24/05/2019	26/07/1999	-	40,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22755	ZZRCRN57H44I093Y	04/06/1957	24/05/2019	02/10/1989	60,00	24,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22760	BRNSNL66A44H501L	04/01/1966	24/05/2019	18/03/1991	-	40,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22763	BNCLCU66H42H501R	02/06/1966	24/05/2019	18/03/1991	60,00	24,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22767	CRRMRC68D27H501R	27/04/1968	24/05/2019	25/06/1992	70,00	28,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22757	CLTGFR65A29F740H	29/01/1965	24/05/2019	12/02/1990	-	40,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22787	CRLPTR60D29G838I	29/04/1960	24/05/2019	17/07/2000	60,00	24,00	223,56
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22779	DMCMNL76E53H501R	13/05/1976	24/05/2019	02/01/1998	50,00	20,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22778	DCNLDN56R66G834P	26/10/1956	24/05/2019	12/05/1997	50,00	20,00	144,62
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22789	DHRDTL58H62H501P	22/06/1958	24/05/2019	04/12/2000	50,00	20,00	103,30
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	23907	DBCLDN63D45H501C	05/04/1963	24/05/2019	02/05/1988	60,00	24,00	228,30
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22766	FNTFRZ62B17H501D	17/02/1962	24/05/2019	15/06/1992	60,00	24,00	144,62
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25503	FLRLDN87D64Z345E	24/04/1987	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22754	GTTPMI71H62Z133Q	22/06/1971	24/05/2019	11/09/1989	60,00	24,00	185,94
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22751	GBRNSR57A26Z336Y	26/01/1957	24/05/2019	04/11/1986	60,00	24,00	219,50
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22765	GNTSMN68A58H501H	18/01/1968	24/05/2019	18/03/1992	70,00	28,00	175,60
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22753	NNLLSN68D70H501B	30/04/1968	24/05/2019	11/09/1989	60,00	24,00	205,47
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	24124	DCIMLD76D58F839T	18/04/1976	24/05/2019	10/06/2002	60,00	24,00	103,30
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22786	LTTMCL54T04H501V	04/12/1954	24/05/2019	01/07/2000	60,00	24,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22775	LZZLRI74D30H501D	30/04/1974	24/05/2019	04/01/1994	50,00	20,00	175,60
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22780	LSINTN71L58H501R	18/07/1971	24/05/2019	02/01/1998	50,00	20,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22769	MMLWLW59C48Z127U	08/03/1959	24/05/2019	08/09/1992	60,00	24,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22782	MNCRRT68C43H501J	03/03/1968	24/05/2019	06/07/1999	50,00	20,00	136,98
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22796	MNGLNS70S18F704T	18/11/1970	24/05/2019	12/10/2000	-	40,00	124,20
Pdv Roma Fosso di Tor Te	29874	MRSGNI65P59E330P	19/09/1965	24/05/2019	16/05/2003	70,00	28,00	103,30
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	23870	MCHFBA80B16M082Z	16/02/1980	24/05/2019	05/03/2001	70,00	28,00	109,75
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22761	MRTMGH66P58H501V	18/09/1966	24/05/2019	18/03/1991	70,00	28,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22770	MRGFNC68A56A123A	16/01/1968	24/05/2019	10/09/1992	60,00	24,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22759	PPAPRZ67R60F793T	20/10/1967	24/05/2019	10/07/1990	50,00	20,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22794	PRSFBA71H02D708M	02/06/1971	24/05/2019	01/03/2004	60,00	24,00	82,64
Pdv Roma Fosso di Tor Te	22781	PNCFRZ64M31H501P	31/08/1964	24/05/2019	01/04/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22785	PTTLSN70E41H501S	01/05/1970	24/05/2019	01/07/2000	60,00	24,00	175,60
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22764	PLMMRA56S61I054A	21/11/1956	24/05/2019	01/07/1991	50,00	20,00	185,94
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25501	PNZCRI59S05C495H	05/11/1959	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25502	PNZRFL85C30F839F	30/03/1985	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-

Punto di vendita	cid	CF	Data di nascita	Data Assunzione	Data scadenz. contratto	% part-time	orario settim.anal e	Scatti completati
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22756	RNZSRN69P69H501B	29/09/1969	24/05/2019	12/02/1990	70,00	28,00	185,94
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22762	RCCRRY69H67H501N	27/06/1969	24/05/2019	18/03/1991	70,00	28,00	197,55
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	23849	SLMNGL76D17C773F	17/04/1976	24/05/2019	09/02/2009	60,00	24,00	68,49
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22776	SNSSRG66T18H501O	18/12/1966	24/05/2019	17/01/1994	60,00	24,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22749	SNTDIA62H63H501Y	23/06/1962	24/05/2019	16/11/1983	70,00	28,00	219,50
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25504	SHRMOA52D26Z100H	26/04/1952	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25505	SHRONK55M61Z100Y	21/08/1955	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22768	SLVMSM69T31H501A	31/12/1969	24/05/2019	17/07/1992	60,00	24,00	175,60
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22771	SRTRFL56P13A240U	13/09/1956	24/05/2019	17/11/1992	-	40,00	165,28
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	22790	TRCBRN59P20H501C	20/09/1959	24/05/2019	01/10/2002	60,00	24,00	103,30
Pdv Roma Fosso di Tor Tr	25500	ZTTTNY68A68H501G	28/01/1968	24/05/2019	10/11/2015	60,00	24,00	-
Pdv S.Giuseppe di Comac	21433	GNLGRG61P16CB14O	16/09/1961	24/05/2019	12/03/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv S.Giuseppe di Comac	21441	BLSPLA67P22C814D	22/09/1967	24/05/2019	19/11/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21463	BNZSDR68L53A124Y	13/07/1968	24/05/2019	01/09/2004	60,00	24,00	82,64
Pdv S.Giuseppe di Comac	21444	BCCNRC72C09C814C	09/03/1972	24/05/2019	24/02/1999	60,00	24,00	131,70
Pdv S.Giuseppe di Comac	21438	BLGSMN71H48C912G	08/06/1971	24/05/2019	23/10/1998	60,00	24,00	131,70
Pdv S.Giuseppe di Comac	21432	BRSMLV58M70G186M	30/08/1958	24/05/2019	01/03/1997	60,00	24,00	175,60
Pdv S.Giuseppe di Comac	21437	BRNMLN76C50C980C	10/03/1976	24/05/2019	23/10/1998	70,00	28,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21447	BLGMSS75C62C814H	22/03/1975	24/05/2019	16/05/1999	50,00	20,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21465	CMGSFN70H22L570Y	22/06/1970	24/05/2019	31/07/2008	52,50	21,00	61,98
Pdv S.Giuseppe di Comac	21434	CPPFBN69L10F136S	10/07/1969	24/05/2019	22/04/1987	-	40,00	173,88
Pdv S.Giuseppe di Comac	21469	CPPCST76S51C814X	11/11/1976	24/05/2019	04/06/1996	70,00	28,00	159,81
Pdv S.Giuseppe di Comac	21450	CRLPRZ74R64C912R	24/10/1974	24/05/2019	12/10/1999	70,00	28,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21448	CVCMTI72D50C980Z	10/04/1972	24/05/2019	14/06/1999	60,00	24,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21460	CSTPLA69B12C912L	12/02/1969	24/05/2019	01/04/2002	60,00	24,00	103,30
Pdv S.Giuseppe di Comac	21431	DLLFNC63L47F241C	07/07/1963	24/05/2019	04/06/1996	70,00	28,00	144,62
Pdv S.Giuseppe di Comac	21466	FRNRKE84P12C912E	12/09/1984	24/05/2019	23/10/2009	70,00	28,00	41,32
Pdv S.Giuseppe di Comac	21455	GRDLRA66M53C814K	13/08/1966	24/05/2019	16/10/2000	70,00	28,00	103,30
Pdv S.Giuseppe di Comac	21443	GRTBBR69P42C814B	02/09/1969	24/05/2019	04/02/1999	60,00	24,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21439	MNTRLL67R67L219M	27/10/1967	24/05/2019	17/11/1998	70,00	28,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21456	MRNMTR64R43G184D	03/10/1964	24/05/2019	01/11/2000	60,00	24,00	103,30
Pdv S.Giuseppe di Comac	21451	MRGZRR73H52C912U	12/06/1973	24/05/2019	10/03/2000	60,00	24,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21429	MZZPLA72H03C814O	03/06/1972	24/05/2019	12/03/1996	70,00	28,00	144,62
Pdv S.Giuseppe di Comac	21467	MZZRFL72L71D548U	31/07/1972	24/05/2019	01/02/2011	50,00	20,00	103,30
Pdv S.Giuseppe di Comac	21435	PRMBRN70L23C912P	23/07/1970	24/05/2019	19/05/1997	70,00	28,00	144,62
Pdv S.Giuseppe di Comac	21464	PLNLSN78E53C912P	13/05/1978	24/05/2019	03/04/2006	70,00	28,00	82,64
Pdv S.Giuseppe di Comac	21440	RSSSLV75M70D548M	30/08/1975	24/05/2019	17/11/1998	60,00	24,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21453	TLLSRG75M19D548G	19/08/1975	24/05/2019	24/03/2000	70,00	28,00	123,96
Pdv S.Giuseppe di Comac	21457	TRSMNL81P68C912H	28/09/1981	24/05/2019	02/03/2001	60,00	24,00	103,30
Pdv S.Giuseppe di Comac	21449	ZNNSLV74L59C912X	19/07/1974	24/05/2019	02/09/1999	-	40,00	123,96
Pdv Villanova d'Albenga	24135	VLLMTR82B63D963H	23/02/1982	24/05/2019	07/04/2003	70,00	28,00	103,30
Pdv Villanova d'Albenga	22199	BSLLDN65S48A662E	08/11/1965	24/05/2019	10/06/1998	70,00	28,00	123,96
Pdv Villanova d'Albenga	22967	BLNMGV63T51L219V	11/12/1963	24/05/2019	23/07/1999	60,00	24,00	123,96
Pdv Villanova d'Albenga	22968	BRNCML67R47F006K	07/10/1967	24/05/2019	23/02/1989	70,00	28,00	185,94
Pdv Villanova d'Albenga	25705	CNQFNC55C01C351K	01/03/1955	24/05/2019	01/12/2015	70,00	28,00	-
Pdv Villanova d'Albenga	22825	FVNRRT58E26D969E	26/05/1958	24/05/2019	16/10/2000	-	40,00	127,30
Pdv Villanova d'Albenga	22824	PSYGPP59L65B157X	25/07/1959	24/05/2019	17/12/2005	-	40,00	91,32
Pdv Villanova d'Albenga	25693	RGGNTN56H20D643H	20/06/1956	24/05/2019	01/12/2015	60,00	24,00	-
Pdv Villanova d'Albenga	22827	SCIMZD71S06A145D	06/11/1971	24/05/2019	07/03/2007	70,00	28,00	61,98

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, co. IV, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n.533; art. 411 c.p.c., così come modificato dall'art. 31 L. 4 novembre 2010 n. 183).

Il giorno _____ 2018, presso la sede della Organizzazione Sindacale (O.S.) _____, sita in _____ alla Via/Piazza _____, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____, al/alla quale il Lavoratore/la Lavoratrice interessato/a al presente atto conferisce delega ai fini della rappresentanza, per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra:

- Il Sig./la Sig.ra _____, nato/a a _____ e residente in _____. Cod. Fisc. n. _____, denominato/a per brevità anche "Lavoratore/Lavoratrice" e le seguenti società:
- Rica Gest S.r.l. (di seguito "Rica"), in persona del Sig./Dott. _____;
- la M. Business S.r.l. in amministrazione straordinaria (di seguito la "Società in A.S.") in persona del/della Sig./Sig.ra _____;

tutti definiti anche congiuntamente le "Parti".

Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti ed i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare, ha preventivamente provveduto ad avvisare le stesse circa gli effetti della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2113, comma 4, c.c. e 411 c.p.c..

Preliminarmente, le Parti medesime hanno

PREMESSO CHE

a. il Lavoratore/la Lavoratrice è dipendente della Società in A.S., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di seguito il "il rapporto di lavoro");

b. l'11 maggio 2020 si è completata, con la sottoscrizione di un accordo (di seguito l'"Accordo"), la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47, comma 4bis, della legge 428/90 e 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999, per il trasferimento alla RICA dei rami d'azienda della Società in A.S., tra cui quello in cui è addetto il/la Lavoratore/Lavoratrice;

c. il Lavoratore/la Lavoratrice, in conformità di quanto previsto dall'Accordo, ha accettato le condizioni di lavoro offerte dalla RICA con lettera del _____;

d. in data _____è stato sottoscritto il contratto di cessione (di seguito il "Contratto") dalla Società in A.S. alla RICA dei compendi aziendali previsti dall'Accordo, ovverosia i n. 5 di Calenzano, Monterosi, Roma, San Giuseppe di Comacchio e Villanova d'Albenga, tra cui quello ove è in forza il/la Lavoratore/Lavoratrice, sospeso/a in CIG a zero ore, con scadenza al _____;

e. il Contratto, in conformità di quanto previsto dall'art. 4, dell'Accordo, prevede che: "i rapporti di lavoro verranno trasferiti, senza soluzione di continuità, con efficacia alla data di scadenza della CIGS già autorizzata, ossia alla data del 23 maggio 2020, ovvero, in caso di proroga, alla data di scadenza della stessa o di scadenza dei diversi ammortizzatori sociali ai quali dovesse accedere l'Amministrazione Straordinaria nell'attuale regime emergenziale o, se precedente, dalla data di effettiva riapertura dei singoli punti vendita oggetto di cessione (la "Data di trasferimento dei rapporti di lavoro");

f. conseguentemente, il trasferimento alla RICA del rapporto di lavoro, ricompreso nel perimetro di cessione previsto dal Contratto, avrà efficacia entro e non oltre il _____, senza soluzione di continuità, nei termini e con le limitazioni previsti dall'Accordo;

g. ai sensi dell'art. 4, lettera g), dell'Accordo "i Lavoratori trasferiti, che avranno accettato le condizioni indicate nella lettera individuale di trasferimento, dovranno sottoscrivere, in sede sindacale, apposito verbale di conciliazione contenente l'accettazione del regime di orario e delle condizioni economiche e normative del rapporto";

h. le Parti, pertanto, con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, intendono dare piena attuazione a quanto previsto dal citato art. 4, lettera g) dell'Accordo, nonché dell'art. 7 dello stesso, ed eliminare ogni possibile lite e/o controversia che possa insorgere con riferimento al trasferimento del rapporto di lavoro stesso.

Il Conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo amichevole volto alla definitiva composizione della controversia, all'esito del quale le Parti medesime hanno raggiunto il seguente

ACCORDO

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quale espressione della volontà delle Parti.

2) Il/La Lavoratore/Lavoratrice conferma l'accettazione già espressa in ordine al regime di orario e alle condizioni economiche e normative indicate dalla RICA che, dalla data di trasferimento così come disciplinato dall'Accordo, regoleranno il suo rapporto di lavoro.

3) Il/La Lavoratore/Lavoratrice, in attesa dell'efficacia del trasferimento del proprio rapporto di lavoro accetta di rimanere alle dipendenze della Società in A.S. con sospensione a zero ore nell'ambito della CIGS autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ex art. 7, comma 10ter, legge 236/93, con Decreto n. 104355 del 6 febbraio 2020, ossia fino alla data del 23 maggio 2020, ovvero, in caso di proroga, alla data di scadenza della stessa o di scadenza dei diversi ammortizzatori sociali ai quali dovesse accedere l'Amministrazione Straordinaria nell'attuale regime emergenziale o, se precedente, alla data di effettiva riapertura dei singoli punti vendita oggetto di cessione.

4) Il/La Lavoratore/Lavoratrice prende atto ed accetta che, qualora, successivamente a tali periodi, la ristrutturazione dei punti vendita non fosse ancora completata e/o iniziata, la RICA, previo espletamento della procedura prevista dalle vigenti norme di legge in materia, potrà fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario per la causale della riorganizzazione aziendale.

5) Il/La Lavoratore/Lavoratrice, prende, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 270/99, è esclusa la responsabilità della RICA per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento del proprio rapporto di lavoro e che, conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non sono stati trasferiti alla RICA stessa tutti i crediti di lavoro (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR e quant'altro previsto a titolo di normali competenze) e, in ogni caso, collegati, anche indirettamente, al rapporto di lavoro - maturati, ante data di trasferimento, che rimangono in carico alla Società in A.S..

6) Con la sottoscrizione del presente verbale, il/la Lavoratore/Lavoratrice, fatta eccezione per quanto ha già formato oggetto di insinuazione al passivo della Società in A.S. nonché del Fallimento Shernon Holding S.r.l. e dei crediti di lavoro (ferie, permessi, mensilità aggiuntive e quant'altro previsto a titolo di normali competenze) maturati ante data di trasferimento del proprio rapporto di lavoro, rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa ricollegata e/o ricollegabile al rapporto di lavoro con la Società in A.S. e/o con il Fallimento Shernon Holding S.r.l., a far tempo dall'assunzione iniziale, rinunciando, fatto salvo quanto sopra, espressamente ad ogni diritto e/o rivendicazione, anche se mai prima d'ora fatti valere, che trovi nel rapporto di lavoro il proprio antecedente logico giuridico (e così in via esemplificativa e non esaustiva per tutto quanto concerne l'esatta applicazione delle norme di legge, di contratto individuale e/o accordi collettivi e trattamenti aziendali a titolo collettivo, con effetti pregressi e futuri, maggiori retribuzioni, ivi compresi premi o incentivi di produzione o eventuali somme e/o azioni a

titolo oneroso e/o gratuito connesse al raggiungimento degli obiettivi e/o contribuzioni previdenziali per trattamenti di missione, di trasferimento o distacco, per ferie, per festività e relative indennità sostitutive, per mensilità aggiuntive, per compensi e indennità di qualsiasi genere, per maggiore anzianità e per eventuale incidenza di tutti i predetti titoli sul TFR, per le sospensioni in CIGS nonché ad ogni altra domanda e/o pretesa di natura patrimoniale.

7) La Società in A.S. dichiara di accettare le rinunce sopra formulate e, a sua volta, di non avere nulla a pretendere dal/dalla Lavoratore/Lavoratrice e di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti.

8) La presente conciliazione ha natura generale ed effetto novativo ai sensi degli artt. 1975 e 1976 C.C.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rica Gest S.r.l. Il/La
Lavoratore/Lavoratrice

_____ _____

M. Business S.r.l. in A.S.

IL CONCILIATORE

Il Conciliatore, dopo aver proceduto all'identificazione delle Parti, dichiara che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono apposte in calce al presente verbale contestualmente ed alla sua presenza.